REGOLAMENTO (CEE) N. 1927/73 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1973

che fissa, per la campagna 1973/1974, i principali centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati, nonché il prezzo d'intervento unico rispettivamente per il granturco, per il frumento duro e per la segala

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, primo comma dell'atto allegatovi,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma del regolamento n. 131/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento e per la determinazione di taluni centri di commercializzazione nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1205/69 (5), i prezzi d'intervento derivati devono essere fissati a partire dal prezzo d'intervento di base per i centri di commercializzazione di una certa importanza sul piano regionale, tenuto conto della formazione naturale dei prezzi di mercato e delle spese di trasporto;

considerando che in ogni nuovo Stato membro i prezzi dei cereali per la campagna 1973/1974, stabiliti in base e contemporaneamente ai prezzi comuni, devono, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 2 lettera a) dell'atto d'adesione, essere avvicinati ai prezzi comuni; che, tuttavia, dato che, per il Regno Unito, le corrispondenti modifiche dei prezzi perturberebbero il processo d'integrazione alla Comunità, è opportuno, per questo Stato membro, far uso della deroga di cui al paragrafo 3 dell'articolo considerato;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nel corso dell'ultima campagna di commercializzazione, la derivazione dei prezzi d'intervento non richiede alcuna modifica; che non è quindi necessario modificare i principali centri di commercializzazione fissati dagli allegati A e B del regolamento (CEE) n. 1406/72 (6) per la campagna 1972/1973; che è tuttavia opportuno modificare i prezzi d'intervento di detti centri soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi d'intervento di base fissati per la campagna 1973/1974 dal regolamento (CEE) n. 1347/73 (7);

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, deve essere fissato rispettivamente per il frumento duro, per il granturco e per la segala un solo prezzo d'intervento; che tali prezzi saranno validi per qualunque centro di commercializzazione che in seguito sia determinato per ciascuno di detti cereali;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1973/1974:

— il centro di commercializzazione di ciascuno Stato membro con il prezzo d'intervento derivato più basso e detto prezzo sono fissati nell'allegato A;

— i principali centri di commercializzazione e i prezzi d'intervento derivati per tali centri sono fissati nell'allegato B;

— il prezzo d'intervento unico per il frumento duro è fissato a 118,10 unità di conto per 1 000 chilogrammi;

— il prezzo d'intervento unico per il granturco è fissato a 84,08 unità di conto per 1 000 chilogrammi;

— il prezzo d'intervento unico per la segala è fissato a 97,92 unità di conto per 1 000 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(3) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(4) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2362/67.
(5) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 6.
(6) GU n. L 150 del 4. 7. 1972, pag. 4.
(7) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 9.

ALLEGATO A

Centri di commercializzazione	Unità di conto per 1 000 kg	
	Frumento tenero	Orzo
BELGIO :		
Liège	104,31	95,12
DANIMARCA :		
Nakskov	94,44	87,26
GERMANIA :		
Aulendorf	101,44	—
Schwabach	•	92,46
FRANCIA :		
Châteauroux	97,94	86,59
IRLANDA :		
Enniscorthy	98,28	80,84
ITALIA :		
Udine	98,76	—
Foggia	•	90,67
LUSSEMBURGO :		
Mersch	102,82	93,22
PAESI BASSI :		
Rotterdam	105,12	95,97
REGNO UNITO :		
Cambridge	63,38	55,15

ALLEGATO B

Centri di commercializzazione	Unità di conto per 1 000 kg	
	Frumento tenero	Orzo
Kiel	103,78	96,15
Hamburg	105,12	96,15
Bremen	105,12	96,15
Hannover	104,18	95,01
Bamberg	104,18	95,57
Stuttgart	104,50	96,66
Mannheim	105,80	96,66
Regensburg	102,10	•
Passau	102,10	•
Antwerpen	104,63	95,47
Compiègne-Clairoix	101,73	92,51
Chartres	98,32	89,03
Rouen	102,30	93,08
La Pallice	102,30	93,08
Poitiers	98,32	89,03
Marseille	105,80	95,86
Toulouse	100,57	89,48
Tours (Saint-Pierre-des-Corps)	98,18	•
Sète	104,86	93,85
Reggio di Calabria	105,80	—
Palermo	105,80	—
Napoli	105,80	94,27
Ancona	101,97	—
Grosseto	103,03	—
Ferrara	100,66	—
Vercelli	99,08	—
Bari	105,15	—
Ålborg	94,44	88,99
Århus	96,04	87,26
Esbjerg	96,04	88,99
Korsør	94,44	87,26
København	94,44	87,26
Kolding	96,04	87,26
Odense	96,04	87,26
Rønne	94,44	87,26
Dublin	99,49	82,06
Wexford	99,49	82,06
Waterford	99,49	82,06
Cork	99,49	82,06
Limerick	99,49	82,06
Avonmouth	67,70	60,27
Liverpool	67,70	60,27
Glasgow	67,70	60,27
Belfast	67,70	60,27
Aberdeen	66,53	58,18
Leith	66,53	58,18
Newcastle	66,53	58,18
Hull	66,53	58,18
King's Lynn	66,53	58,18
Tilbury	67,02	58,18
Southampton	66,53	58,18